

GARA, PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR/TAVOLA CALDA ALL’INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “F. SPAZIANI” DI FROSINONE E DELLA CASA DELLA SALUTE DI PONTECORVO

ALLEGATO N. 10 AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR/TAVOLA CALDA ALL’INTERNO DEL(LOTTO DI GARA N.....)

**REGIONE LAZIO
ASL FROSINONE**

L’anno il giorno..... del mese di.....

in Frosinone nella sede della ASL di Frosinone sita in Via A. Fabi s.n.c. Avanti di me Dr.ssa Ornella Falivene, autorizzata a rogare in qualità di ufficiale rogante, si sono personalmente costituiti:

1. Il Dott. Luigi Macchitella, nella sua qualità di Commissario Straordinario della suddetta Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, nato a Roma il 05.02.1946, avente codice fiscale MCCLGU46B05H501P, domiciliato per la carica nella sede dell ’Azienda sita in Frosinone , Via Armando Fabi s.n.c. , il quale interviene esclusivamente in nome , per conto e nell’ interesse dell’ Ente, partita IVA n. 01886690609;
2. Il/la nato/a il a, della ditta concessionariacon sede legale in.....,, codice fiscale e P.IVA

I predetti componenti, delle cui identità io ufficiale rogante, sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

che con atto deliberativo n. del, regolarmente esecutivo, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, è stata indetta la gara, procedura aperta, per l'affidamento in concessione del servizio di bar/tavola calda all'interno del Presidio Ospedaliero "F. Spaziani" di Frosinone (lotto di gara n. 1) e della Casa della Salute di Pontecorvo (lotto di gara n. 2).

che con atto deliberativo n. del è stata nominata la Commissione preposta agli atti di gara;

che con successivo atto deliberativo n. del sono stati approvati i verbali della suddetta commissione disponendo l'affidamento in concessione del servizio di bar/tavola calda presso il(Lotto di gara n.....) in favore dell'operatore economicoper un importo (canone) annuale di €, IVA esclusa e, quindi, per un importo riferito all'intera durata della concessione (nove anni) di €....., IVA esclusa.

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E
STIPULANO, QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, il DUVRI definitivo, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Concessionario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Concessionario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'ASL Frosinone.

Le clausole del presente contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di eventuali norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte alla riduzione del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 Oggetto del Contratto e Condizioni Economiche

L'ASL Frosinone affida alla società (Concessionario)con sede.....in via....., la concessione del servizio bar/tavola calda nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.

Con il presente contratto il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Frosinone ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il canone annuo che la società dovrà corrispondere all'ASL Frosinone è pari ad Euro.....,oltre IVA di legge.

A decorrere dal terzo anno di concessione, l'ASL potrà procedere alla revisione del canone sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, ai sensi di legge.

Il canone annuo offerto per la concessione in uso dei locali in cui dovrà essere svolta l'attività del bar/tavola calda, maggiorato dell'IVA, dovrà essere versato anticipatamente presso la Tesoreria dell'ASL. Il versamento dovrà avvenire in rate trimestrali, entro i primi dieci giorni del 1° mese del relativo trimestre.

In caso di mancata corresponsione del canone di concessione entro i suddetti termini, sarà applicata una penalità pari al 15% del canone trimestrale da corrispondere, comunque, entro e non oltre la data di pagamento del trimestre successivo.

Il versamento dell'onere di concessione dovrà essere effettuato a favore della ASL specificando nella la causale del versamento: "canone di concessione del servizio bar/tavola calda".

I prezzi di vendita al pubblico saranno quelli proposti dalla ditta aggiudicataria sul listino prezzi allegato, così come prescritto dal Disciplinare di gara, all'offerta economica.

I dipendenti ASL usufruiranno della seguente percentuale di sconto proposta dalla aggiudicataria per i prodotti del bar e della tavola calda :.....%

Articolo 3 Durata del contratto

La concessione avrà una durata di 9 (nove) anni decorrenti dall'apertura del bar/tavola calda risultante da apposito verbale sottoscritto dalla ditta e dal DEC (Direttore per l'esecuzione del Contratto).

Articolo 4

Obblighi specifici del Concessionario e limitazione di responsabilità

Sono ad esclusivo carico del Concessionario, oltre quanto previsto:

- tutte le spese e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento del contratto e dalle applicazioni di ognuna delle sue clausole, e comunque desumibili dagli atti di gara;
- tutti gli oneri fiscali presenti e futuri connessi all'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla stipula e registrazione dello stesso;
- i rischi connessi all'attività oggetto del contratto;
- ogni altro obbligo od onere comunque scaturente, dal contratto, dalla normativa vigente, o comunque desumibile dalla presente procedura di gara;
- il pagamento all'ASL Frosinone di un canone di concessione annuo, così come stabilito precedentemente;
- l'eventuale adeguamento funzionale dei locali alle esigenze di esercizio ed alla normativa vigente che regola il settore qualora intervenute in corso di concessione;
- la fornitura dell'arredo, delle attrezzature, delle dotazioni e dei mezzi che verranno impiegate nell'esecuzione del servizio;
- la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari in quantità idonea e sufficiente, a garantire la fruizione continua;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio;
- la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinaria e straordinaria dei locali occupati nonché, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili;
- l'utilizzo di prodotti assolutamente non tossici e biodegradabili ai sensi delle vigenti normative;

- la manutenzione ordinaria dei locali consegnati con relativi infissi; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di quanto altro necessario per l'espletamento del servizio. Qualora la Ditta non provveda all'ordinaria manutenzione dei locali concessi sarà facoltà dell'Amministrazione eseguire in via sostitutiva le prestazioni addebitandone il relativo costo alla stessa Ditta;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle norme vigenti, derivanti dall'attività espletata, ivi compreso ogni onere amministrativo, tecnico ed economico per il pagamento della Tariffa per taxa sui rifiuti urbani relativa ai locali concessi, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali;
- il pagamento dei consumi di energia elettrica, di acqua e gas ecc. relativi alla gestione del servizio affidato in concessione;
- il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione degli arredi, delle apparecchiature ed attrezzature fornite;
- la retribuzione, comprensiva degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
- il rispetto di tutte le normative vigenti in materia;

Il Concessionario è, altresì, tenuto a:

- esporre, in maniera ben visibile, le licenze ed autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività rilasciate dalle autorità competenti;
- esporre, in maniera ben visibile, il listino prezzi timbrato e controfirmato dall'Amministrazione concedente;
- esporre, in maniera ben visibile, i propri recapiti;

- far rispettare all'interno dei locali concessi in uso l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all'osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile;
- non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o quanto altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori dei locali concessi in uso, se non nelle apposite aree individuate;
- provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione dei servizi non ostacolino minimamente la normale attività della struttura ospedaliera;
- provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della ASL per inadempienze o per responsabilità imputabili alla Ditta, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in caso contrario, si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista.

L'ASL Frosinone, alla scadenza di ciascun semestre contrattuale, potrà chiedere alla ditta di predisporre e trasmettere in formato elettronico un report contenente, almeno, le seguenti informazioni: numero di erogazioni nel semestre per tipologia di prodotto; numero di erogazioni totali per semestre; incasso semestrale per tipologia di prodotto (es. per bevande calde, per bevande fredde ecc.); incasso totale semestrale.

Rimane pertanto escluso qualsiasi onere per la ASL Frosinone derivante tra l'altro:

- dal verificarsi di eventi dai quali l'utenza dovesse ricevere danno;
- dalla risoluzione del contratto prima della scadenza prevista, nel caso di rilascio anticipato dell'immobile, e dalla successiva messa in ripristino dei locali nella situazione in cui erano al momento della consegna, che dovranno avvenire entrambe a cura e spese della Ditta Aggiudicataria.

In definitiva, il Concessionario si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Qualora nel corso dell'appalto, l'ASL dovesse constatare la necessità di procedere motivatamente alla variazione delle modalità di svolgimento del servizio (ad es. orario di apertura dell'esercizio) , il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla ASL.

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il servizio.

L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 5 Verifica e controllo quali/quantitativo

Il Concessionario si obbliga a consentire all'ASL Frosinone di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Concessionario sarà soggetto a contestazione scritta da parte dell'ASL Frosinone. Alla contestazione il Concessionario può rispondere con apposite controdeduzioni da inviarsi entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della stessa contestazione. La contestazione può comportare l'applicazione delle penali di cui oltre.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il

Referente indicato dal Concessionario richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono.....;

Il Concessionario si obbliga a comunicare all'ASL Frosinone le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

Con particolare riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere all'ASL Frosinone, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Frosinone richiedere copia del contratto tra il Concessionario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Il CIG che individua tale affidamento è:.....

Articolo 7 Trasparenza

Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata

del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 8 Penali

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'ASL Frosinone, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Concessionario all'esatta esecuzione del servizio. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Frosinone non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'ASL Frosinone si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

1° LIVELLO (Inadempienza grave): sanzione di € 150,00/inadempienza.

- Per ogni controllo dal quale emerga la non conformità degli indumenti di lavoro ai requisiti igienico sanitari;
- Per ogni controllo dal quale emerga la mancata osservanza delle temperature di conservazione dei pasti secondo la normativa vigente;
- In ogni caso in cui venga rilevata un'insufficiente manutenzione ordinaria;

2° LIVELLO (Inadempienza molto grave): sanzione di € 250,00/inadempienza.

- Per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente;

- Per ogni rilevazione della cattiva qualità e/o difformità rispetto a quanto proposto in offerta degli alimenti distribuiti;
- Per ogni rilevazione in merito alla cattiva qualità delle preparazioni e/o confezionamento dei cibi;
- Per ogni rilevazione di difformità dei prezzi applicati rispetto a quelli indicati nel listino esposto;
- Per ogni rilevazione di mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, salvo giustificati motivi;
- Per ogni rilevazione in merito alla constatazione del cattivo stato delle merci immagazzinate;
- Per ogni rilevamento in merito alla mancata pulizia e cattiva igiene dei locali e delle attrezzature;
- Per il cattivo stato ed uso degli impianti, dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
- Per ogni rilevamento di uso improprio dei detergenti e disinfettanti;
- Per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;
- In caso di mancato rilascio di documentazione fiscale per ogni vendita idonea.

L'ASL Frosinone potrà applicare le penali nella misura massima del 10% valore annuo della concessione

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'ASL intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa concessionaria alla proprietà dell'ASL verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'ASL non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'ASL addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dal deposito cauzionale o da eventuali crediti vantati dall'impresa.

Articolo 9 Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni contrattuali e cioè dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, il Concessionario ha costituito a favore dell'ASL la cauzione (garanzia) definitiva di € mediante Garanzia Fideiussoria n. emessa da

Articolo 10 Riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Frosinone, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 196/2003) ed europea sulla privacy (GDPR- Regolamento europeo n. 2016/679) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 11 Polizza assicurativa

Per ottemperare quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Tecnico ("Responsabilità del Concessionario"), il Concessionario ha stipulato Polizza Assicurativa n. (Polizza assicurativa valevole sino alle ore del e, che, pena la risoluzione del presente contratto dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di affidamento) con

La risoluzione del contratto per mancato rinnovo della Polizza Assicurativa di cui sopra (art. 1456 del codice civile) comporterà la riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 12 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'ASL Frosinone può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC al Concessionario, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Concessionario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- b) Reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamento in materia di igiene e sanità;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, eventualmente intentate contro l'ASL Frosinone;
- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) Per il mancato rispetto della normativa sul subappalto (art. 105 del D.lgs. n. 50/2016), qualora si faccia ricorso ad uno o più subappalti;
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Frosinone ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno. Il Concessionario, inoltre, non potrà pretendere alcun indennizzo per i lavori eseguiti nei locali del bar. A risoluzione avvenuta, l'ASL si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'ANAC e la REGIONE LAZIO, l'ASL Frosinone si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore Concessionario ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 13 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'ASL Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro la ditta concessionaria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente

simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;

- b) qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Concessionario medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'ASL Frosinone, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il Concessionario ha l'obbligo di pagare il canone concessorio sino alla data del recesso rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

L'ASL Frosinone può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL.

Articolo 14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario sarà tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Concessionario s'impegna, su eventuale richiesta dell'ASL Frosinone, a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, qualifica, livello retributivo.

Articolo 15 Responsabile della commessa

Con la stipula del presente Contratto il Concessionario individua nel Sig..... il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario stesso, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Frosinone.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero Telefonico....., indirizzo e-mail....., PEC.....

Articolo 16 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente rapporto. Verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale.

In ogni caso l'ASL Frosinone aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Concessionario dei dati relativi ai pagamenti, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica all'ASL Frosinone nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 17 Cessione del Contratto

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. In caso di inadempimento L'ASL Frosinone ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto stesso.

Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti il contratto e gli oneri tributari (imposte e tasse nessuna esclusa) ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri notarili, i bolli, le carte bollate, le tasse di registrazione, le copie esecutive, ecc. ad eccezione degli oneri fiscali e delle spese che, per legge, fanno carico all'ASL.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Concessionario è tenuto a versare, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 19 Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'ASL Frosinone, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n. 50/16, nomina il Sig..... in qualità di Direttore dell'Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 20 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e l'ASL Frosinone, è competente in via esclusiva il Foro di Frosinone.

Articolo 21 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante i seguenti documenti: il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritti dal Fornitore nonché gli ulteriori documenti di gara (DUVRI definitivo, Patto di Integrità ecc.) la Cauzione Definitiva, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

IL CONCESSIONARIO.....
.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL FROSINONE
DR. LUIGI MACCHITELLA

L'UFFICIALE ROGANTE
DOTT.SSA ORNELLA FALIVENE

Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante del Concessionario, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 2 – Oggetto del Contratto e Condizioni Economiche, Articolo 4 - Obbligazioni specifiche del Concessionario e limitazione di responsabilità, Articolo 5 - Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo - 8 Penali, Articolo 11 - Polizza assicurativa, Articolo 12 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 - Recesso, Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 17 - Cessione del contratto, Articolo 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 20 – Foro competente.

LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
IL CONCESSIONARIO.....